

Provincia di Torino

Determinazione del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Beni e Attività Culturali n. 31- 34523/2011 Oggetto: L. 266/91 e L.R. 38/94 e s.m.i.: Rigetto dell'istanza d'iscrizione alla sezione Provincia di Torino 'Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente' del registro regionale delle organizzazioni di volontariato dell'Associazione "Acciaio 304" con sede legale in Torino, Corso Tortona n. 2.

IL DIRIGENTE

Vista la Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato";

Visto l'art. 5 comma 2 lettera f) della L.R. 8 gennaio 2004 n.1 "Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento" che attribuisce alle Province le competenze in materia di Organizzazioni di Volontariato;

Vista la legge regionale 29 agosto 1994 n. 38 "Valorizzazione e promozione del volontariato", come modificata ed integrata dalla L.R.1/2004 art. 62;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 5 marzo 2001, n. 38 - 2389 "L.R. 38/94, artt. 3 e 4 - Registro Regionale del Volontariato - Istituzione della sezione `Organismi di collegamento e coordinamento' e approvazione dell'articolazione delle sezioni del Registro nonché dei requisiti e delle procedure per l'iscrizione";

Vista la Deliberazione di Giunta Provinciale n.162-7146/2010 del 23/2/2010 con la quale venivano approvate, tra l'altro, le modalità operative per la gestione della sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato;

Vista l'istanza di iscrizione alla Sezione Provincia di Torino del Registro regionale delle Organizzazioni di volontariato inoltrata dal Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione "Acciaio 304" con sede legale in Torino, Corso Tortona 2, pervenuta al Servizio competente dell'Amministrazione Provinciale in data 21/06/2011 ns. prot. n. 0538647;

Considerato che, per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, è stata inviata lettera ns. prot. n. 0710372 del 30/08/2011 che comunicava l'avvio di procedimento con contestuale rigetto d'iscrizione ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. e della L.R 38/94 e s.m.i. in quanto, dall'esame della documentazione presentata in sede dell'istanza non si evinceva, tra l'altro, lo scopo solidaristico e il campo di azione dell'associazione;

Considerato che, la lettera datata 30/08/2011 di cui sopra invitava suddetta associazione a voler trasmettere per iscritto, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/91 e s.m.i.), le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti, dirette a suffragare l'iscrizione dell'associazione al Registro in questione in quanto, dall'esame della documentazione presentata in sede di istanza, era emerso che:

1) la descrizione delle attività riporta l'affermazione che "l'associazione ha deciso di concentrare le proprie risorse materiali e umane soprattutto nella presentazione e gestione di progetti europei", e pertanto non si evince il perseguimento dello scopo solidaristico inteso dalla L.266/91 come "attività associativa svolta a favorire persone terze attraverso prestazioni volte a prevenire e/o rimuovere situazioni di emarginazione e disagio";

2) l'elencazione dei progetti non fornisce adeguate informazioni per comprendere le attività effettivamente espletate dall'associazione, chi siano stati i beneficiari delle varie azioni (tra l'altro molto diversificate), e al contempo non è esplicativa delle attività previste nello statuto; inoltre, fa sorgere delle perplessità il fatto che l'associazione, costituita a gennaio 2010, abbia potuto essere destinataria, per di più in qualità di capofila, di fondi europei;

3) l'elencazione dei progetti non fornisce adeguate informazioni per comprendere le attività effettivamente espletate dall'associazione, chi siano stati i beneficiari delle varie azioni (tra l'altro molto diversificate), e al contempo non è esplicativa delle attività previste nello statuto; inoltre, fa sorgere delle perplessità il fatto che l'associazione, costituita a gennaio 2010, abbia potuto essere destinataria, per di più in qualità di capofila, di fondi europei;

4) per quanto riguarda le strutture, sia nella relazione di attività che nella scheda di iscrizione non vengono individuati i luoghi in cui possano essere espletate le attività descritte, non rispettando, quindi, il requisito previsto dall'art. 3 comma 5 della L. 266/1991 che indica espressamente: *“le organizzazioni svolgono le attività di volontariato mediante strutture proprie , (...) nell'ambito di strutture pubbliche o con queste convenzionate”*;

5) è stato allegato il bilancio, che non è comprensibile se sia consuntivo 2010 o preventivo 2011, non corredato dal relativo verbale di approvazione da parte dell'assemblea (art. 8.1 dello statuto prodotto);

6) per quanto riguarda nello specifico lo statuto:

- all'art.2 sono descritte finalità e attività molto ampie che non permettono di identificare il campo d'azione dell'associazione: infatti vengono indicate attività che a partire dalla “promozione della cultura della montagna specie dal punto di vista dell'arrampicata”, arrivano all’“organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione per promuovere la cittadinanza attiva e una coscienza europea”(art. 2);
- all'art.7 non sono indicate le corrette risorse economiche previste dalla normativa di settore;
- all'art. 11 non è indicata la corretta devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo in caso di scioglimento dell'associazione;

Considerato che l'Associazione ha inviato con lettera datata 02/07/2011 ns. prot. n. 0741903 del 07/09/2011, delle osservazioni non sufficienti a suffragare l'iscrivibilità della stessa al registro delle organizzazioni di volontariato in quanto, con riferimento a:

- punto 1) afferma che “tramite i progetti europei costruisce le azioni principali [omissis] e che lo scopo solidaristico è espresso dalla realtà dei progetti a cui partecipano” non dimostrando, pertanto, che l'Associazione svolga la sua attività indipendentemente dal finanziamento di specifici progetti; inoltre l'esclusiva attività di partecipazione e gestione di progetti europei, per di più su tematiche molto ampie e diversificate (dalla valorizzazione del territorio montano, allo scambio interculturale e parificazione dei diritti, ad attività di formazione sui software liberi), continua a non consentire l'individuazione di un chiaro ed esclusivo scopo solidaristico dell'Associazione così come previsto dall'art. 2 comma 1 della L.266/91;

- punto 2) non chiarisce quanto richiesto dichiarando che “diventa difficile poter sintetizzare, incasellare i progetti sotto uno o due aspetti soltanto in quanto la semplificazione risulta parziale e riduttiva”: rimane, quindi, confermata la non corrispondenza tra le azioni descritte e quanto

previsto, molto genericamente, nello statuto;

- punto 5) ha fornito il bilancio consuntivo 2010 nel quale risultano entrate da parte di soci e non soci per la “partecipazione a progetti e iniziative” voce economica non prevista dall’art. 5 comma 1 della L.266/91 che prevede contributi degli aderenti destinati all’eventuale sostegno delle attività dell’associazione e non per “partecipare” alle stesse. Inoltre è indicata l’entrata da parte di altre organizzazioni di volontariato senza che sia specificato a quale titolo venga corrisposto tale ammontare.

Per quanto riguarda le uscite viene indicato il pagamento di un fisioterapista (per un ammontare considerevole rispetto al bilancio complessivo) non motivato dalle attività presentate in sede di istanza e di integrazione. Si sottolinea, a tal proposito, che l’art. 3 comma 4 della L.266/91 prevede che : “le organizzazioni di volontariato possono [omissis] avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da essa svolta”;

- punto 6) afferma che quanto indicato nello statuto relativamente alla devoluzione del patrimonio residuo corrisponda alla normativa vigente in materia specificando che: “ogni specificazione ulteriore sembra essere un indebito favoreggiamento di alcune associazioni su altre [omissis]”. A tal proposito si ricorda che l’art. 5 comma 4 della L.266/91 prevede tassativamente: “in caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione delle Organizzazioni di volontariato, ed indipendentemente dalla loro forma giuridica, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore”;

Visto inoltre che l’Associazione in oggetto non ha prodotto, entro il termine previsto, le modifiche statutarie necessarie ai fini dell’iscrizione;

Visti gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. 165/2001 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla Legge 266/91 e dalla L.R. 38/94 s.m.i.;

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35 dello Statuto provinciale;

Visti gli articoli 41 e 44 dello Statuto provinciale;

Determina

1. Per le motivazioni indicate in premessa, di rigettare l’istanza di iscrizione alla sezione provincia di Torino del Registro regionale delle organizzazioni di volontariato – Sezione ‘Promozione della cultura, istruzione, educazione permanente’ dell’Associazione “Acciaio 304” con sede legale in Torino, Corso Tortona 2 (omissis)
2. La presente determinazione sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line della Provincia di Torino e sul B.U.R. ai sensi dell’ art. 4 della L.R. 38/1994 e s.m.i..

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro 60 giorni dalla notifica o dall’intervenuta piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 28/09/2011

Il Dirigente
Carla Gatti